



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

PROVINCIA DI NAPOLI

UFFICIO TRIBUTI - Piazza Cota - 80063 Piano di Sorrento (NA) - Fax 0815321484 - Tel. 081534455

e-mail: tributi@comune.pianodisorrento.na.it - settore4@comune.pianodisorrento.na.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 2013

VERSAMENTO DEL SALDO

Tutti coloro che possiedono fabbricati, diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, a qualsiasi uso destinati, aree edificabili, nonché immobili strumentali o quelli, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, sono tenuti al pagamento del saldo dell'Imposta Municipale Propria IMU 2013.

Per effetto del D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 è stata, infatti, abolita anche la seconda rata dell'Imu 2013 (la prima rata era stata abolita dal D.L. 31 agosto 2013 n. 102/2013, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124,) per le abitazioni principali non di pregio e le relative pertinenze. L'esenzione non riguarda, quindi, le abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi storici (immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Parimenti, l'Imu non sarà versata anche per:

1. le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi assegnati da Iacp o da enti di edilizia residenziale pubblica;
2. la casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale o divorzio;
3. l'unico immobile posseduto e non locato dagli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia;
4. i fabbricati rurali a uso strumentale, già esenti sul tutto il territorio comunale, essendo il Comune di Piano di Sorrento classificato parzialmente montano;
5. i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

In luogo del proprietario, è tenuto al versamento dell'imposta il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero il concessionario per le aree demaniali ed il locatario nel caso di immobili oggetto di contratto di locazione finanziaria.

Il versamento della rata a saldo dell'I.M.U. deve essere eseguito sulla base dell'aliquota e detrazioni deliberate nell'anno 2013, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27/11/2013, e cioè:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Altri immobili	0,99%

A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha soppresso la riserva Statale del gettito IMU, calcolata con un'aliquota pari allo 0,38 per cento su tutti gli immobili soggetti diversi dalle abitazioni principali, e corrispondentemente ha assegnato allo Stato l'intero gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Resta inteso che la differenza in aumento, sino a 0,3 punti percentuali, rispetto all'aliquota standard dello 0,76 per cento, è di spettanza dei comuni anche relativamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

il versamento della rata a saldo andrà effettuato con modello F24 entro il 16 dicembre utilizzando i seguenti codici tributo, mentre per il codice ente/codice comune" occorrerà indicare G568, che è quello corrispondente al Comune di Piano di Sorrento:

Tipologia immobile	Codice Ente	Codice tributo	
		Quota Comune	Quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	G 568	3912	-
Terreni agricoli	G 568	3914	
Aree fabbricabili	G 568	3916	-
Altri fabbricati	G 568	3918	-
Immobili D ad aliquota base 0,76%	G 568	-	3925
Immobili D incremento comune (0,23%)	G 568	3930	-

In alternativa, il versamento potrà avvenire sull'apposito bollettino di c/c postale n. 1008857615, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale e reperibile presso gli uffici postali.

Per l'abitazione principale, continua ad applicarsi la detrazione base di € 200, a cui si aggiungono € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore su cui calcolare l'imposta è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge n. 662/1998, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, anche non coltivati, che non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il reddito dominicale è prima è prima rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 135.

Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

Esempio n. 1

Proprietario (100%) di un'abitazione diversa dall'abitazione principale con rendita catastale di € 950,00 e di una pertinenza con rendita catastale di € 250,00 - acconto versato a giugno di € 1.018,08 (codice tributo 3918)

Imposta dovuta per l'anno 2013 = (€ 1.200 × 1,05 × 160 × 0,99%)= € 1.995,84

Imposta dovuta a saldo per l'anno 2013 = (€ 1.995,84- € 1.018,08)= € 977,76

